

DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 2011 N. 89; CONVERSIONE IN LEGGE IN DATA 2 AGOSTO 2011 – PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 144. TALE DECRETO E' GIA' IN VIGORE DAL 24 GIUGNO 2011

Il testo del decreto era già stato pubblicato nella sezione raccolta giuridica del nostro sito. Ora che è stato definitivamente convertito in legge cerchiamo di estrapolare dal testo le novità salienti che riguardano sia i cittadini comunitari che quelli non comunitari.

CITTADINI COMUNITARI:

A) Diritto di soggiorno:

La legge prevede che il cittadino comunitario che dopo i tre mesi di permanenza sul territorio nazionale voglia rimanere nel nostro paese debba presentare la domanda al Comune di residenza dimostrando di possedere un reddito per il proprio sostentamento pari almeno all'importo dell'assegno sociale.

La novità della legge approvata il due agosto 2011 riguarda il reddito da dimostrare. Le risorse economiche inerenti il diritto di soggiorno non saranno più valutate prendendo come parametro unicamente l'importo dell'assegno sociale bensì occorrerà fare riferimento alla situazione complessiva del richiedente l'iscrizione anagrafica, prendendo quindi in considerazione le spese dell'alloggio, sia esso in affitto, in comodato, di proprietà o detenuto in base a qualsiasi altro diritto soggettivo previsto dalla legge.

Sono previste anche maggiori facilitazioni per i cittadini non comunitari che raggiungono il cittadino comunitario residente nel nostro paese: al momento della richiesta dell'iscrizione anagrafica non dovranno più dimostrare la regolarità dell'ingresso o del soggiorno in Italia (in base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-127/08).

Nel caso il familiare sia però a carico tale condizione economica dovrà essere dimostrata mediante l'esibizione di un documento rilasciato dall'Autorità competente del paese di origine.

Importanza fondamentale viene riconosciuta alla documentazione inerente l'unione familiare, soprattutto nei casi di parentela tra cittadini comunitari e non comunitari: al familiare a carico o convivente nel paese di origine oppure in condizioni di salute tali da rendere necessaria l'assistenza da parte del cittadino comunitario residente in Italia, viene riconosciuto sia il diritto all'iscrizione anagrafica sia il rilascio di carta di soggiorno per coesione familiare con cittadino dell'Unione Europea. Ovviamente il rapporto di parentela deve essere dimostrato mediante la produzione di un certificato tradotto e legalizzato presso le autorità consolari italiane nel paese di origine (salvo la presenza di accordi internazionali ad esempio la convenzione dell'Aja ove per i paesi aderenti è necessaria solo l'apostille sulla traduzione del certificato da parte dell'autorità competente del paese di origine).

B) Provvedimenti di allontanamento

Il provvedimento di allontanamento coattivo è preso dal Prefetto ed eseguito dal Questore quando il cittadino comunitario od un suo familiare, destinatari di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno nel nostro paese, non adempiano alla disposizione.

Il cittadino comunitario è oggetto di provvedimenti di allontanamento quando è considerata persona pericolosa e la sua permanenza sul territorio sia considerata incompatibile con la sicura e civile convivenza.

I motivi di allontanamento vengono definiti in maniera più chiara dalla legge attualmente emanata: essi si basano su comportamenti che costituiscano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.

Non giustifica l'adozione di un provvedimento di allontanamento la richiesta da parte di un cittadino comunitario o di un suo parente alla pubblica assistenza.

Lo straniero allontanato dall'Italia deve provare il suo allontanamento mediante presentazione alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di provenienza. Qualora il cittadino comunitario non si presenti alla rappresentanza diplomatica italiana del suo paese oppure si presenti e ritorni nuovamente in Italia è previsto l'allontanamento coatto.

CITTADINI NON COMUNITARI

A) L'espulsione

Prima dell'adozione della nuova legge, il cittadino non comunitario presente sul territorio nazionale e sprovvisto di titolo di soggiorno o titolo scaduto o non rinnovato oppure revocato, era perseguibile penalmente per il reato di ingresso e soggiorno illegale e punito sia con provvedimento di espulsione sia con multa dai 5000 euro fino ad un massimo di 10.000 euro.

Con la nuova normativa il cittadino straniero non comunitario che venga identificato durante i controlli di polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale non commette più tale reato poiché sta lasciando volontariamente l'Italia.

I provvedimenti di espulsione dovranno tenere invece conto caso per caso della situazione del cittadino straniero come ad esempio della durata del soggiorno, dell'assenza di condanne penali, della presenza di familiari. Comunque anche il rifiuto di rilascio del titolo di soggiorno da parte delle autorità competenti sul territorio potrà essere motivo di provvedimento di espulsione.

B) L'accompagnamento coattivo

L'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera deve essere disposta ogni volta che un cittadino straniero non comunitario irregolare venga identificato sul territorio nazionale. Nel caso di mancata identificazione, quando quindi si rendano necessari accertamenti sulla identità del cittadino oppure egli sia sprovvisto del passaporto, il cittadino verrà trattenuto nei Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE).

Con la nuova legge l'accompagnamento coattivo può essere predisposto anche quando sussista il rischio di fuga (assenza di un valido documento per l'espatrio o di un'idonea sistemazione abitativa che agevoli la rintracciabilità del cittadino, avere in precedenza fornito false generalità ecc.); quando la domanda del titolo di soggiorno sia stata respinta perché palesemente infondata o fraudolenta; quando il cittadino senza un giustificato motivo non osservi il termine concesso per l'allontanamento volontario a seguito di una precedente espulsione.

C) L'allontanamento volontario

L'attuale norma agevola rispetto al passato la possibilità per i cittadini stranieri non comunitari, che siano destinatari di un provvedimento di espulsione, la possibilità di allontanarsi volontariamente dal territorio mediante rimpatrio assistito e richiesta di una proroga al Prefetto dei termini di allontanamento per poter mettere a punto lo stesso.

Questa nuova procedura è stata adottata per adeguarsi alla direttiva sui rimpatri che, seppur non ancora recepita dalla legislazione italiana, ha comunque influito sul meccanismo normativo relativo alle espulsioni.

Per poter richiedere la proroga il cittadino straniero non comunitario deve dimostrare di avere risorse economiche pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale. In tal caso il Questore può imporre una serie di misure quali la consegna del passaporto e/o l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia fino al giorno stabilito per la partenza.

Nel caso la proroga sia concessa ma il cittadino straniero non rispetti gli obblighi in essa contenuti viene emanato un provvedimento di espulsione immediata e l'applicazione di un'ammenda economica da tremila a diciottomila euro.

D) Divieto di ingresso

Prima delle recenti modifiche apportate dalla legge approvata dal Parlamento il cittadino straniero non comunitario che fosse stato espulso non poteva rientrare in Italia fino alla fine del termine di interdizione dell'ingresso nel nostro paese, ovvero dieci anni, salva la possibilità di chiedere un'autorizzazione speciale al Ministero dell'Interno tramite il Consolato italiano con sede nel paese di origine. Attualmente il divieto di reingresso è stato ridotto ad un periodo che va dai tre ai cinque anni. L'interdizione maggiore a questo lasso di tempo può essere superiore solo nei casi di pericolosità sociale.

Il cittadino straniero non comunitario che si sia allontanato dal paese rispettando i termini previsti può chiedere la revoca del divieto di reingresso. E' ovviamente obbligatorio dimostrare l'effettivo allontanamento.

E) Trattenimento nei CIE

Il trattenimento nei CIE avviene generalmente a seguito di un provvedimento di espulsione ove sussistano difficoltà per ciò che concerne l'identificazione del cittadino straniero non comunitario espulso.

La durata del trattenimento può durare da trenta giorni fino ad un massimo di diciotto mesi in caso di difficoltà nel rimpatrio (le proroghe sono concesse dai Giudici di Pace per periodi di due mesi).

Decorso il limite massimo ove non sia stato possibile procedere al rimpatrio del cittadino, il Questore gli intimerà di lasciare il territorio entro 7 giorni consegnandogli il biglietto aereo per tornare nel proprio paese.

Al cittadino straniero che senza un giustificato motivo non si allontani potrà essere applicata un'ammenda da 10.000 a 20.000 euro più un nuovo ordine di espulsione ed un ulteriore periodo di trattenimento nei CIE.

F) Programmi di rimpatrio assistito

A tale proposito è prevista una nuova norma con cui si prevedono i rimpatri assistiti.

L'ammissione dei cittadini non comunitari al programma di rimpatrio volontario ed assistito annulla i provvedimenti di respingimento e di espulsione (tranne nei casi in cui l'espulsione sia stata decretata per motivi di pericolosità sociale del cittadino straniero) e quelli limitativi per la libertà del cittadino. L'ammissione ai programmi è preclusa a coloro che abbiano già seguito tale percorso e a coloro che abbiano violato le norme sul reingresso o le misure imposte dal Questore. Ancora non è previsto, nonostante la direttiva europea, l'ammissione ai programmi di rimpatrio per coloro la cui espulsione sia scaturita da sentenza penale.

G) I minori non accompagnati

La legge di conversione del decreto in oggetto ha previsto un'estensione dell'articolo 32 del Testo Unico sull'Immigrazione 286/98. Si prevede infatti che il titolo di soggiorno per motivi di studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo possa essere concesso al compimento dei 18 anni a i minori stranieri non comunitari non accompagnati affidati o sottoposti a tutela (previo parere del Comitato dei Minori Stranieri) oppure ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore ai due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Minori.